



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 52 del 09-10-2023

Registro generale n. 194

Oggetto: *MANUTENZIONE, PULIZIA FOSSO GIARDINO.*

IL SINDACO

VISTA la nota della ASL di Teramo AUSL 4 Teramo – Dipartimento Prevenzione U.O.C. Servizio d'Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica del 03.10.2023, pervenuta in pari data al numero 41056 di protocollo generale, con la quale viene inviata relazione riferita al sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2023;

CONSIDERATO che nella stessa nota veniva chiesto al Sindaco di attivarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo ad identificare i proprietari dei terreni confinanti con Fosso Giardino con emanazione di provvedimento al fine di ripristinare lo stato dei luoghi al momento in stato di abbandono;

RICHIAMATO l'art. 897 del Codice civile che demanda la competenza per la manutenzione dei fossi al proprietario o ai frontisti;

CONSIDERATO che l'irregolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATO altresì che è necessario svolgere da parte dei frontisti opere ordinarie di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti, sfalcio delle rive, taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno del fosso e rimozione di qualsivoglia materiale ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 20.01.2015, ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 6 del capo I "Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio di polizia rurale
- art. 14 "Libero deflusso delle acque";
- art. 15 "Distanze delle piante dai fossi";
- art. 25 "Manutenzione esercizio e pulizia dei fossati".

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

- a TUTTI i proprietari frontisti e/o conduttori dei fondi agricoli confinanti con il Fosso Giardino identificati al foglio 38 p.lle 608, 666, 669, 102, 752, 457 e 254 come individuati nell'allegato elenco, nonché i loro rispettivi utilizzatori, di procedere agli interventi di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti, sfalcio delle rive, taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno del fosso e rimozione di qualsivoglia materiale ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche entro 30 giorni dalla ricezione della presente;

AVVERTE

- che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio all'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative di ogni genere e di ogni altra natura) a carico delle proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

RICORDA

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e dalla pulitura dei fossi deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori.
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine locali, per quanto di competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e la segnalazione di eventuali inadempimenti all'Ufficio Ambiente

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e sia trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima, nonché affissa in corrispondenza delle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati;
- trasmessa al messo comunale per la notifica ai proprietari individuati per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- notificata a mezzo PEC alla Ruzzo reti s.p.a. in qualità di soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato per la verifica e l'adozione degli adempimenti di competenza relativamente alle condotte di competenza presenti sull'area;

- notificata a mezzo PEC alla ASL di Teramo per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

INFORMA

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Geom. Guido Cianci del Settore II.

AVVERTE

- che contro la presente Ordinanza è ammissibile:
 - il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
 - il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- per l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento le seguenti conseguenze:
 - Sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VII dal capo I art. 47 "Sanzioni amministrative" del Regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione C.C. n.4 del 20.01.2015;
 - Ammenda di cui all'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità;
 - Sanzione pecuniaria di cui art 7 bis del D.lgs. 267/2000 per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e per violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco, fatte salve ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della norma vigente;
 - Denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 255 comma 3 del D.lgs. 152/2006 (T.U.) per abbandono di rifiuti;